



AFI - ASSOCIAZIONE delle FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA

REGOLAMENTO

ASSOCIATI (AFI LOCALI)

Articolo 1

(Criteri di accettazione e iter di adesione)

1. Lo statuto dell'Associazione che vuole diventare Afi Locale deve essere sostanzialmente coerente con lo statuto dell'AFI – Associazione delle famiglie – Confederazione italiana, di seguito indicata anche come "AFI".
2. Il nome dell'Associazione deve essere, da Statuto, "Afi Locale", dove come Locale si intende la località o città o provincia dove ha sede l'Afi Locale.
3. L'Afi Locale può essere una organizzazione di volontariato, una associazione di promozione sociale, o altro Ente del Terzo settore, come definito dall'Art. 4 c.1 del D. Lgs. 117/2017, nonché altra associazione non iscritta al RUNTS.

Articolo 2

(Modalità di costituzione di una Afi Locale)

1. L'Afi Locale può essere costituita con un numero di soci non inferiore a dieci, o comunque espressione di almeno dieci famiglie. Deroga motivata per casi particolari può essere rilasciata dal Consiglio Direttivo con ratifica alla prima Assemblea utile.
2. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto agli Articoli 7, 8, 9, 10, la procedura di costituzione di una Afi Locale prevede i seguenti passi:
 - a) Le persone interessate a costituire l'Afi Locale inviano, debitamente compilati, i seguenti documenti all'AFI:
 - i. Domanda di ammissione quale Afi Locale;
 - ii. Scheda di adesione, riportante l'elenco delle persone che intendono costituire l'Afi Locale;
 - iii. Bozza di Statuto dell'Afi Locale costituente.
 - b) Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta ammissione all'AFI, i firmatari della Scheda di adesione, ed eventualmente altre persone nel frattempo interessate, stilano l'Atto Costitutivo dell'Afi Locale stessa assumendo il proprio Statuto visto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'AFI.
 - c) Nell'occasione viene nominato il Consiglio Direttivo Provvisorio dell'Afi Locale fra i cui membri viene nominato il Presidente pro tempore.



- d) Il Presidente pro tempore provvederà alla registrazione dell'Afi Locale presso l'Ufficio delle Entrate competente (già Ufficio Registro).
- e) Il Presidente pro tempore provvederà all'invio alla segreteria nazionale dell'AFI di copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, corredati degli estremi della Registrazione presso l'Ufficio delle Entrate competente.
- f) Il Presidente pro tempore convoca la prima Assemblea dei soci nei modi previsti dallo Statuto e nei tempi concordati con il Consiglio Direttivo.
- g) Durante l'Assemblea avverranno le Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Afi Locale.

Articolo 3

(Obblighi di comunicazione)

1. Di ciascuna Assemblea elettiva delle Afi Locali dovrà essere inviata copia alla segreteria nazionale del verbale contenente i risultati delle elezioni controfirmato dal Presidente uscente, dal neo-Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 4

(Adesione di singole persone: assegnazione delle iscrizioni)

- 1. Le iscrizioni di singole persone direttamente pervenute alla segreteria dell'AFI dovranno essere assegnate, a cura del Consiglio Direttivo, all'Afi Locale territorialmente competente unitamente alla parte di quota di adesione di competenza dell'Afi Locale stessa.
- 2. L'iscrizione di un socio la cui residenza non rientri nel territorio di competenza di alcuna Afi Locale verrà assegnata all'Afi Locale più vicina.
- 3. Le iscrizioni direttamente pervenute all'Afi Locale territorialmente competente dovranno essere comunicate alla segreteria dell'AFI alla quale andrà corrisposta la parte di quota di adesione di competenza dell'AFI.
- 4. Le iscrizioni pervenute all'Afi Locale territorialmente non competente dovranno essere inviate alla segreteria dell'AFI e unitamente all'intera quota di adesione. Il Consiglio Direttivo dovrà procedere all'assegnazione dell'iscrizione secondo le modalità riportate ai precedenti commi 1. e 2.

Articolo 5

(Censimento dei soci)

- 1. Ogni anno l'Afi Locale deve provvedere al censimento dei propri aderenti.
- 2. Le ordinarie operazioni di censimento hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 30 aprile.
- 3. Ogni Afi Locale deve registrare i propri soci nel Data Base dei soci, messo a disposizione dall'AFI, entro il 30 aprile e versare nei termini previsti dallo Statuto (30 giugno) l'ammontare delle quote sociali annuali destinate all'AFI.
- 4. I rinnovi di iscrizione sono validi per l'anno in corso qualsiasi sia la data di versamento della quota nell'anno.
- 5. La scadenza viene indicata nella tessera al 30 aprile dell'anno successivo per dare continuità di validità alle tessere.



6. Le tessere saranno inviate (con la prima spedizione utile della Rivista associativa) dalla segreteria dell'AFI a ciascun socio, salvo richiesta del relativo Presidente di Afi locale di spedizione del pacchetto di tessere di competenza all'indirizzo della propria sede sociale.

Articolo 6

(Quote associative)

1. Si considera in regola con il pagamento della quota associativa l'Afi Locale con almeno 10 propri soci in regola con le quote associative. Deroga motivata per casi particolari può essere rilasciata dal Consiglio Direttivo con ratifica alla prima Assemblea utile.

AGGREGAZIONI AFFILIATE

Articolo 7

(Modalità di affiliazione)

1. La domanda di affiliazione è effettuata da una Associazione già costituita e va indirizzata via lettera alla sede dell'AFI, allegando le motivazioni della richiesta e il proprio statuto.
2. Una volta accettata la domanda dall'Assemblea dell'AFI, l'affiliazione si intende effettiva dopo il pagamento della quota di affiliazione prevista e decisa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

(Criteri di accettazione e iter di adesione)

1. Lo statuto dell'Associazione che si vuole affiliare all'AFI deve essere coerente con i principi ed i valori statuari dell'AFI.
2. Sono accettate attività tipiche dell'Associazione che si vuole affiliare all'AFI anche diverse purché non in contrasto con i principi e valori su espressi.
3. Il giudizio di coerenza e di accettabilità dell'affiliazione è espresso in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo.
4. L'affiliazione risulta in via provvisoria dopo il giudizio positivo del Consiglio Direttivo e in via definitiva dopo l'approvazione in Assemblea ed il pagamento della quota di affiliazione prevista.

Articolo 9

(Partecipazione alla vita associativa)

1. Gli aderenti alle Aggregazioni affiliate possono partecipare alla attività associativa di AFI.
2. Alle Aggregazioni affiliate non viene riconosciuto il diritto di voto in assemblea.

INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

Articolo 10



1. Tutti gli incarichi, ad eccezione dei Delegati alla assemblea nazionale, sono incompatibili con incarichi elettivi di partiti politici, cariche amministrative e incarichi partitici a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale e con analoghi incarichi in organizzazioni sindacali di rilevanza provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale.
2. La candidatura alle elezioni politiche o amministrative non comporta l'immediata decadenza dall'incarico.
3. In caso di candidatura alle elezioni politiche o amministrative è prevista la sospensione del mandato per il tempo che intercorre tra la candidatura ufficiale e le elezioni. Il membro candidato sarà sostituito temporaneamente sulla base delle graduatorie dei candidati delle ultime elezioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 11

(Attribuzione del numero di voti spettante ad ogni componente dell'Assemblea)

1. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un massimo di 5 (cinque) voti, in proporzione al numero dei propri soci (alla data del 31/12 dell'anno precedente alla data di convocazione dell'Assemblea se convocata entro il 30/06; ovvero al 30/04 dell'anno corrente di convocazione dell'Assemblea se convocata tra 01/07 e 31/12), con riferimento al seguente schema:
 - a. Ogni associato, in regola con quanto definito dallo statuto per il diritto di voto in Assemblea, ha diritto ad un voto quale che sia il numero dei propri soci;
 - b. All'associato con il maggior numero di soci vengono attribuiti ulteriori 4 (quattro) voti;
 - c. Agli altri associati vengono attribuiti un numero di voti pari all'arrotondamento del seguente prodotto $4 \times (\text{n}^\circ \text{ soci dell'associato}) / (\text{n}^\circ \text{ soci dell'associato di cui alla lettera b.})$.

Articolo 12

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina un proprio Presidente ed un Segretario verbalizzante.

Articolo 13

1. Degli associati e dei Delegati alla assemblea nazionale presenti deve essere redatto un elenco controfirmato dagli stessi. Tale elenco verrà allegato al verbale dell'Assemblea.

Articolo 14

(Rappresentatività e deleghe)

1. Ciascun associato, Afi Locale, è rappresentato dal rispettivo Presidente.
2. L'eventuale delega può essere conferita in favore di altro socio dello stesso associato, oppure di un altro componente dell'Assemblea.



3. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Assemblea che provvedere a controfirmare.

Articolo 15

1. Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Articolo 16

(Candidature)

1. Per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo invita gli associati, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, a far pervenire le candidature.

2. Possono essere candidati tutti i soci dell'associato (Afi locale) nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

3. L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

4. Al momento della registrazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.

5. Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.

Articolo 17

1. Per l'elezione dei 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo si potranno esprimere al massimo 4 (quattro) preferenze.

Articolo 18

1. Ai lavori dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, i responsabili o consulenti dell'Associazione non facenti parte dell'Assemblea, purché proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza del Consiglio.

Articolo 19

(Partecipazione all'Assemblea)

1. Ai lavori dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, i responsabili o consulenti dell'Associazione non facenti parte dell'Assemblea, purché proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza del Consiglio.

2. All'Assemblea possono partecipare, oltre ai Presidenti e ai Delegati all'assemblea nazionale, tutti gli altri soci delle Afi Locali, senza diritto di voto.

Articolo 20

(Delegati alla assemblea nazionale)

1. Il numero dei Delegati alla assemblea nazionale di ogni Afi Locale si calcola in rapporto al numero complessivo dei soci di tutte le Afi Locali regolarmente iscritte ed in regola con le quote associative (alla data del 31/12 dell'anno precedente alla data di convocazione dell'Assemblea



se convocata entro il 30/06; ovvero al 30/04 dell'anno corrente di convocazione dell'Assemblea se convocata tra 01/07 e 31/12) con riferimento al seguente schema:

- a. 20 delegati fino a 2000 soci delle Afi Locali regolarmente iscritti
 - b. 40 delegati fino a 5000 soci delle Afi Locali regolarmente iscritti
 - c. 60 delegati fino a 10000 soci delle Afi Locali regolarmente iscritti
 - d. 80 delegati fino a 20000 soci delle Afi Locali regolarmente iscritti
 - e. Oltre i 20000 soci delle Afi Locali regolarmente iscritti i delegati saranno nel numero di 100.
2. Il numero dei Delegati spettanti alla singola Afi Locale è dato dalla proporzione tra il numero complessivo dei soci di tutte le Afi Locali regolarmente iscritti a livello nazionale ed il numero dei soci regolarmente iscritti della stessa.
3. I Delegati della singola Afi Locale sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Afi Locale ad esclusione del Presidente quale membro di diritto all'Assemblea.
4. I nomi dei Delegati sono comunicati dal Presidente dell'Afi Locale all'AFI e rimangono in carica fino a comunicazione diversa o perdita dello stato di socio.
5. I Delegati alla assemblea nazionale non hanno diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

(Elezioni)

1. I componenti del Consiglio sono i primi eletti sulla base della graduatoria delle elezioni.
2. Sarà nominato Vice Presidente il consigliere eletto con il maggior numero di voti.
3. Nel caso di parità di voti per qualsiasi carica, se non ci sono spontanee rinunce, viene eletto il candidato più anziano di età.
4. Per l'elezione del Presidente è prevista una apposita scheda distinta da quella per l'elezione dei consiglieri.

Articolo 22

1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.
2. Ad esso partecipano:
 - a) i membri del Consiglio stesso; e, senza diritto di voto,
 - b) i Sindaci;
 - c) e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.
3. Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.
4. La convocazione può essere fatta solo per atto scritto, anche via e-mail.

Articolo 23



1. Il Presidente può nominare un proprio consulente o un comitato consultivo al fine di valutare e proporre programmi ed iniziative dell'AFI.

Articolo 24

1. Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Articolo 25

1. Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo.

2. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di segnalazione alla Assemblea per i provvedimenti previsti dallo Statuto, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.

Articolo 26

1. I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 27

1. La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente.

2. La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente al Collegio dei probiviri, se previsto, convocato su richiesta del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 28

1. Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:

- a) provvede all'aggiornamento dell'elenco degli associati;
- b) disbriga le pratiche burocratiche;
- c) redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- d) è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Articolo 29

1. Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.



TESORIERE

Articolo 30

1. Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti, e si occupa della cassa e dei rapporti con le banche.

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'AFI il 22 giugno 2019 a Roma.

Il Presidente dell'AFI

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante

Diego Bellardone

Domenico Marcianò

Maria Cristina Bordignon